

BGE 22 I 441

Bundesgericht (BGE), 1896-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_22_I_441

FR: ATF 22 I 441

IT: DTF 22 I 441

Volltext

440 C. Civilrechtsptlege. medesimo alla causa che si discute. In tal caso e H ricorso in appello, non il ricorso in cassazione, il rimedio di legge in- vocabHe. Ora e chiaro, che il campo di applicazione deI di- ritto federale non e stato in nessun modo misconosciuto nella causa attuale. TI giudizio di appello dichiara espressamente che l' obbligo « non reale, ma personale, non dipendente da eredita ma da riconoscimento da parte deI debitore al pagamento deI legato » cade sotto le sanzioni deI Ood. fed. delle Obbl. dopo l'entrata in vigore deI medesimo. Esaminando poi la questione della prescrizione delle singole rate il Tribunale cantonale applica esplicitamente il disposto dell' art. 147 O. O. e se a riguardo deI'altra questione concernente Ia prescri- zione deI debito in genere, vale a dire deI obbligo al paga- mento deI legato, il disposto deH'art. 883 deI O. O. non e stato richiamato espressamente, e perb evidente che Ia distinzione stabilita dal giudice cantonale sulla questione di sapere, se il tempo decorso prima dell'entrah in vigore deI C. O. debba essere compreso nella prescrizione decellnale prevista da esso Codiee, ha per suo fondamento il disposto dell' art. 883. E certo ehe si possono nutrire dei dubbi sulla e~attezza deI giudizio emesso dal Tribunale cantonale, che cioe non si debba tener calcolo deI tempo decorso prima dell' entrata in vigore deI Oodiee, perche a quell' epoca la prescrizione, quale era stabilita prima dalle leggi eantonali, non aveva ancora cominciato a decorrere. Ma anche ammettendo che questo modo di vedere sia giuridicamente inesatto e ehe di conseguenza dovrebbe essere rettificato dal Tribunale fede- rale, se 10 stesso avesse a pronunciarsi come corte d' appello, uua simile soluzione non impliea ehe una interpretazione vi- ziosa dell' art. 883 dei C. O., il che, come e gia stato detto di sopra, non basta per motivare un ricorso in cassazione. DeI resto si deve considerare per 10 meno eome dubbia la que- stione, se per Ja pretesa sollevata dagli attori siano veramente applicabili i termini di prescrizione stabiliti dal O. O., e quindi se la causa, anche per quanta concerne la questione della pre- scrizione, sia veramente da decidere secondo le leggi federali. TI Tribunale cantonale ammettendolo, e partito dal punto di I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 77. 441 vista, che la domanda libellare ha per oggetto non un obbligo reale 0 dipendente da eredita, ma personale, dipendente da riconoscimento deI debito come aHa lettera 10 maggio 1887. A cib devesi osservare che la natura giuridica della domanda degli attori si giudica non dalla dichiarazione 10 maggio 1887, ma dall' obbligo che venne rieonosciuto con quella dichiara- zione. Quest' obbligo non pub essere altro ehe quello assunto dall' autore dei convenuti mediante l' atto di compera 30 giu- gno 1851. Ora la compera di eredita ed in genere i contratti aventi per oggetto la successione di un terz01 anche se gia aperta, sono retti tanto prima che dopo l' entrata in vigore deI Codice Obbl. dal diritto cantonale (vedasi il Ood. civ. di Zurigo § 1077 e seguenti, e Huber> System & Geschichte des schweizer. Privatrechts vol. II pag. 364 e seg.). Vero €I che i detti contratti non si riferiseono a diritti ereditari veri e pro- pri; ma Ia IOTA connessione col diritto ereditario €I tale da non ammettere quasi che possano essere retti da nn' altra legge all'infuori di quella regolante il

diritto ereditario. Questa questione non ha bisogno del resto di essere esplicitamente risolta il ricorso in cassazione dovendo essere respinto già per il motivo più sopra enunciato. Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso dei coniugi Censi nel suo doppio carattere di ricorso in appello e di ricorso in cassazione è respinto. 77. Sentenza nella causa Remonda contro Banchini. Il 15 giugno 1895 l'avv. Felice Banchini, tesoriere del Tribunale di Appello del Tiesino, staceva in odio di Remonda di MOSOgn01 un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 3850 dipendenti da par cella N° 3 del 4 dicembre 1894 pretesa al Remonda nella Bua qualila di procuratore di Pedrait Giuseppe e Rima Pasquale, per spese occorse ed accollate a quest'ultimi in una causa vertita tra essi ed i coniugi Losa. Al quale precetto avendo il Remonda fatto opposizione pretendendo 442 C. Civilrechtspflege. che nella sua qualità di mandatario ed in forza di quanto dispone il Codice delle Obligazioni egli aveva obbligato solo i propri mandanti e non poteva essere tenuto personalmente a pagare le spese che erano state messe a carico dei propri clienti, la Giudieatura di pace del circolo di Onsernone, in prima istanza, sopra domanda dell'avv. Banchini, ed il Tribunale di Appello del Tiesino, in seconda istanza, dichiaravano la pretesa esecutiva e l'opposizione Remonda infondata. Il Tribunale di Appello fonda questo suo giudizio sopra una legge cantonale del 15 giugno 1833 e circolare del 4 novembre 1857 che danno facoltà ai tesoriери dei tribunali di esigere le tasse e sportule giudiziarie tanto dalle parti che dai loro procuratori, e confuta l'obbiezione Remonda che simile procedere sia contrario ai principi regolanti il mandato eol dire, che il carattere della legge del 15 giugno 1833 è puramente fiscale e non muta i rapporti esistenti tra mandante e mandatario, tanto vero che i principi del Codice federale delle Obbl. sui rapporti fra mandanti e mandatario esistevano già prima nel Codice ticinese, eppure la legge del 1833 venne sempre applicata, senza che si sia mai pensato a ritenerla abrogata. È contro questa sentenza che Remonda Giuseppe ricorre ora al Tribunale federale sostenendo che la questione se un mandatario possa essere obbligato a pagare le spese messe a carico dei suoi mandanti, debba essere giudicata esclusivamente in base al Codice federale delle Obbl. e non in base a leggi e regolamenti cantonali, e domandando perciò che la sentenza del Tribunale di Appello sia annullata e condannata la tesoreria del Tribunale di Appello aHa rifusione delle spese. In diritto: Il ricorso venne introdotto come ricorso di diritto civile. Ne dalla motivazione, ne dalla procedura osservata non risulta però con chiarezza se l'intenzione del ricorrente sia stata di provvedersi in appello a sensi dell'art. 56 e seg. della L. O., oppure di interporre un ricorso in cassazione giusta l'art. 89 della legge suddetta. Tanto nell'uno come nell'altro caso esso si deve però ritenere inammissibile. L'art. 58 della L. O. ri- I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 78. 443 chiede perche un ricorso in appello possa essere ammesso, che la sentenza del Tribunale cantonale, contro la quale l'appellazione è diretta, sia una sentenza di merito. La stessa regola vale, secondo il tenore non dubbio dell'art. 89, anche per i ricorsi di cassazione. Om il Tribunale federale ha già dichiarato più volte che le sentenze riguardanti il rigetto di un'opposizione fatta in via esecutiva non si possano ritenere come sentenze di merito. Con esse si decide non il lato materiale di una pretesa, ma solo una questione di procedura, vale a dire la questione di sapere, se la realizzazione di una data pretesa si possa o non si possa esigere in via esecutiva. (Vedesi le sentenze del Trib. fed. del 14 marzo 1896 nella causa del Consorzio del torrente della Molina e quella del 17 novembre 1894, race. uff. vol. XX, pag. 870). Il Tribunale federale non è dunque competente a giudicare del ricorso né come autorità di appello, né come autorità di cassazione. Per ciò che riguarda l'appello manca dell'esto già il valore litigioso richiesto dall'art. 59 della legge organica giudiziaria. Il Tribunale federale pronuncia: Di non entrare sul merito del ricorso. 78. Urteil vom 30. Weat 1896 in

6ad)en Illnner gegen :JCa\)). A. SDurd) Urteil \)om 10. Ill\)\riI 1896 ed\tnnte baß D6er~
getid)t beß Stantonß Illargau: I! \$Der)Beflagte tft mit f etne~, Ill\)\e~~ liltion a6gerotefen
unb ~at 3u 6e3a~ren: a. bem St[ager bte "Stofen ber Ill\)\)eUattonßtnftiln& mit 49 ~r. 45
G:tß. i b. eine :obergetid)tli)e 6:prud)ge6fl~r \)on 30 ~r.1I maß ~ieburd) 6e~ ftätigte Utten
bei3 .>Beaidßgertd)tei3 .>Baben ,:autete: „1. mer ~e Befragte 3/5 3U oe3a~Ie1t. 3.
Illu~erbem ~at ber .>Benagte bem

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.